



SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio Segreteria Generale

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 04/09/2018

OGGETTO: FESTA DI BASIGLIO 7-8-9 SETTEMBRE 2018. ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Considerato che nei giorni 7-8-9 settembre 2018 avrà luogo la tradizionale "Festa di Basiglio".

Dato atto che:

- durante la manifestazione, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzati sulle aree pubbliche di Piazza Mons. Rossi in Basiglio Centro Storico;
- tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani;
- tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto riposo delle persone e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio, infatti, che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate.

Considerato altresì che tutte le attività di spettacolo e trattenimento - non connesse ai pubblici esercizi - organizzate in occasione di sagre, feste o fiere locali, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS.

Atteso che questa Amministrazione ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare gli orari in cui ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare.

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- l'art. 8 della L.R. 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee" e l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico – competenze dei Comuni".

Visti altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2008 di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Ritenuto ragionevole fissare i tempi ed i modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizza in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, ad effettuare spettacoli e trattenimenti all'aperto per il periodo da venerdì 7 a domenica 9 settembre 2018, in concomitanza con l'evento "Festa di Basiglio".

DISPONE

1. di consentire, limitatamente al periodo dal 7 al 9 settembre 2018, in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo in genere all'aperto:
 - venerdì 07/09/2018 dalle ore 15:00 alle ore 01:00
 - sabato 08/09/2018 dalle ore 15:00 alle ore 02:00
 - domenica 09/09/2018 dalle ore 15:00 alle ore 01:00
1. di limitare a numero 3 (tre) i giorni di durata degli eventi musicali all'interno della manifestazione denominata "Festa di Basiglio".

DISPONE ALTRESI'

a) che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito elencati:

1. al Comando Stazione Carabinieri – Via Salvo d'Acquisto - Basiglio
 1. al Comandante della Polizia Locale - Sede
 2. ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza – Via F. Juvara, 22 – Milano
- e p.c.
3. all'Unione dei Comuni I Fontanili – Via Europa, 22 - Gaggiano

b) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale.

- c) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni e della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- d) le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 160,00), secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.
-



IL SINDACO
Lidia Reale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lidia Reale", is written over the printed name.